



2022/0396(COD)

19.7.2023

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, e abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Relatore per parere: Patrizia Toia

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Alla data di presentazione della bozza di opinione non sono ancora chiare le competenze della Commissione ITRE. Potrebbe essere, pertanto, necessario rivedere alcune delle proposte o integrarle ulteriormente.

Le proposte della relatrice ITRE

Imballaggi innovativi - la relatrice propone di meglio specificare la definizione e di portare a 7 anni, rispetto ai 5 proposti dalla Commissione, la deroga loro riconosciuta rispetto agli obblighi di riciclabilità.

Libera circolazione - ulteriori prescrizioni di etichettatura del packaging introdotte a livello di Stato membro dovrebbero essere evitate per non frammentare il mercato unico che questa proposta di Regolamento si propone di creare.

Delega di poteri alla Commissione - la proposta di Regolamento introduce deleghe di potere alla Commissione su numerosi e molteplici aspetti. Per quanto attiene alla definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio, la relatrice ritiene che questi compiti debbano piuttosto essere demandati agli organismi europei di standardizzazione (CEN). Invece, la revisione delle restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio dovrebbe rientrare nei poteri dei co-legislatori e pertanto nella procedura legislativa ordinaria.

Obblighi di contenuto riciclato - pur condividendo il livello di ambizione della proposta della Commissione e gli obiettivi di contenuto riciclato proposti, è necessario, da un lato, dare alle imprese chiarezza sui tempi entro i quali sarà definita la normativa tecnica e secondaria nonché gli standard comuni e, dall'altro, stabilire un chiaro periodo di tempo entro il quale esse dovranno conformarsi agli obiettivi di contenuto riciclato. Perciò, la relatrice propone di inserire delle scadenze per l'adozione degli atti delegati, di esecuzione e degli standard CEN e che alle imprese siano dati cinque anni per conformarvisi.

In secondo luogo, la relatrice ritiene che gli obblighi di contenuto riciclato vadano stabiliti come media dell'intero portafoglio di ciascun produttore piuttosto che sulla singola unità di imballaggio e che elementi non strutturali di un imballaggio, come adesivi, inchiostri e rivestimenti non debbano essere soggetti a tali obblighi.

Infine, dei sistemi di preferenza nell'accesso al materiale riciclato dovrebbero essere introdotti per quegli operatori che avranno obblighi di contenuto riciclato per gli imballaggi che immettono sul mercato.

Infrastruttura - attualmente l'infrastruttura di smistamento dei rifiuti di imballaggio non è sempre e dovunque in grado di smistare tutti i tipi di imballaggio, neppure alcuni di quelli per i quali la proposta della Commissione propone obblighi di contenuto riciclato. Maggiori investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura sono perciò necessari ed è importante garantire che i contributi pagati dagli operatori nel quadro degli schemi di responsabilità estesa del produttore siano prioritariamente destinati allo sviluppo delle infrastrutture di raccolta, smistamento e riciclo.

Packaging Forum - la relatrice propone l'istituzione di un Forum consultivo che garantisca la partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate per

contribuire a definire gli atti delegati e di esecuzione. Questa idea riflette quanto proposto in maniera speculare dalla stessa Commissione europea nella proposta di regolamento per la progettazione ecocompatibile.

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio - la relatrice ritiene che alcune restrizioni proposte dalla Commissione siano di dubbio beneficio ambientale e che incidano su prodotti attualmente riciclabili e riciclati e che pertanto sia preferibile rimuoverle.

Obiettivi di riutilizzo - la relatrice condivide l'impianto complessivo della proposta della Commissione e riconosce il valore che il riutilizzo di taluni imballaggi potrebbe avere in certi settori e applicazioni. Tuttavia, la fissazione di target di riutilizzo più ambiziosi al 2040 dovrebbe avvenire solo dopo un'approfondita analisi del ciclo di vita delle diverse soluzioni e tenuto conto delle prescrizioni in materia di salute, igiene e sicurezza.

Anche l'applicazione dei target di riutilizzo fissati al 2030 dovrebbe essere soggetta a tale preventiva analisi e limitata a quegli Stati membri che non abbiano raggiunto il 90% di raccolta differenziata.

La relatrice apprezza la deroga introdotta dalla Commissione per quegli operatori con una superficie di vendita non superiore ai 100 mq, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, ma ritiene che per meglio riflettere la realtà dei piccoli esercizi commerciali, questo valore debba essere portato a 200 mq.

Raccolta differenziata e sistemi di deposito cauzionale e restituzione - la relatrice propone l'introduzione di un obiettivo di raccolta differenziata al 90% di tutti i rifiuti di imballaggio al 2030, necessario per garantire la disponibilità di materiale riciclato da utilizzare in altri imballaggi. Allo stesso modo, la necessaria infrastruttura di raccolta andrebbe predisposta sia negli spazi pubblici che a livello dei distributori finali. I sistemi di deposito cauzionale sono un'opzione a disposizione degli Stati membri per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, in quanto commissione competente, a tenere in considerazione quanto segue.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire

Emendamento

(44) È necessario informare i consumatori *in modo facilmente*

adeguatamente i rifiuti di imballaggio, comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

comprensibile e consentire loro di smaltire adeguatamente i rifiuti di imballaggio, comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti, permettendo così di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto fornirebbero ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi, soprattutto per chiarire che gli imballaggi compostabili non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico. Questo approccio dovrebbe migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, migliorando l'efficacia del riciclaggio, e introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi **obbligatori** di deposito cauzionale e restituzione. L'obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto (ad eccezione di quelli per il commercio elettronico) dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei

Emendamento

(45) Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti, permettendo così di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto fornirebbero ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi, soprattutto per chiarire che gli imballaggi compostabili non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico. Questo approccio dovrebbe migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, migliorando l'efficacia del riciclaggio, e introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione. L'obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto (ad eccezione di quelli per il commercio elettronico) dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei

rifiuti urbani.

rifiuti urbani.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Non dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi, in quanto non essenziali per garantirne il corretto trattamento alla fine del loro ciclo di vita. Tuttavia, a norma del presente regolamento i fabbricanti saranno tenuti a rispettare obiettivi in materia di contenuto riciclato e **potrebbero voler** riportare tali informazioni sull'imballaggio per informare i consumatori. È pertanto opportuno ideare un'etichetta armonizzata che indichi il contenuto riciclato, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l'Unione.

Emendamento

(46) Non dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi, in quanto non essenziali per garantirne il corretto trattamento alla fine del loro ciclo di vita. Tuttavia, a norma del presente regolamento i fabbricanti saranno tenuti a rispettare obiettivi in materia di contenuto riciclato e **sono fortemente incoraggiati a** riportare tali informazioni sull'imballaggio per informare i consumatori. È pertanto opportuno ideare un'etichetta armonizzata che indichi il contenuto riciclato, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361⁶⁰ della Commissione o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e

Emendamento

(70) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361⁶⁰ della Commissione o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e

spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per ***fissare obiettivi di riutilizzo e ricarica per altri prodotti, per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici o per esentare specifici formati di imballaggio soggetti agli obiettivi di riutilizzo e ricarica in caso di gravi problemi ambientali, igienici o di sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento degli obiettivi.***

⁶⁰ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici.

⁶⁰ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 137

Testo della Commissione

(137) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. È opportuno prestare particolare attenzione a facilitare il rispetto da parte delle PMI degli obblighi e dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare attraverso orientamenti che la Commissione fornirà per agevolare la conformità degli operatori economici, con

Emendamento

(137) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. È opportuno prestare particolare attenzione a facilitare il rispetto da parte delle PMI ***e delle microimprese*** degli obblighi e dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare attraverso orientamenti che la Commissione fornirà per agevolare la conformità degli operatori economici, con

particolare attenzione alle PMI.

particolare attenzione alle PMI *e alle microimprese.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *"imballaggio di plastica":
un imballaggio interamente o
prevalentemente in plastica;*

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) *una forma di* imballaggio *fabbricata* utilizzando materiali o processi di progettazione o di produzione nuovi, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna *o la presentazione* dei prodotti, e vantaggi ambientali dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti al solo scopo di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

(37) *un* imballaggio *fabbricato* utilizzando materiali o *polimeri o* processi di progettazione o di produzione nuovi *e innovativi*, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali dimostrabili, *come il trattamento di fine vita*, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti al solo scopo di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Qualora gli Stati membri decidano*

4. Gli Stati membri non vietano,

di mantenere o introdurre prescrizioni nazionali di sostenibilità o di informazione oltre quelle stabilite nel presente regolamento, dette prescrizioni non sono in conflitto con quelle stabilite nel presente regolamento e gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento per motivi di non conformità ***a dette*** prescrizioni nazionali.

limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento per motivi di non conformità ***alle*** prescrizioni nazionali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione ***del sistema di responsabilità estesa del produttore o*** di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento

5. Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I medicinali, quali definiti all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE, che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione di cui all'articolo 65 del presente regolamento o della data di entrata in vigore di misure specifiche e che non sono stati riconfezionati o rietichettati dopo tali date, possono

ancora essere commercializzati fino alla data di scadenza senza l'obbligo di rispettare le norme specifiche di cui agli articoli 6, 7, 11 e 13.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Tutti gli imballaggi sono riciclabili.

Emendamento

1. Tutti gli imballaggi sono riciclabili ***in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La lettera a) si applica ***a decorrere dal 1° gennaio 2030 e*** la lettera e) ***dal 1° gennaio 2035.***

Emendamento

La lettera a) si applica ***cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 4 e non prima del 1° gennaio 2030.*** La lettera e) si applica ***cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 e non prima di cinque anni dopo l'applicazione della lettera a).***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Gli imballaggi riciclabili sono conformi, a decorrere dal 1° gennaio 2030,*** ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti ***negli atti delegati adottati a*** norma

Emendamento

3. ***Cinque anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della norma armonizzata elaborata dal CEN-Comitato europeo di***

del paragrafo 4 e, a *decorrere dal 1° gennaio 2035*, anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite *negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6*. Se un imballaggio è conforme a *detti atti delegati*, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

normazione di cui al paragrafo 4, e non prima del 1° gennaio 2030, gli imballaggi riciclabili sono conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti *in tale norma armonizzata. Cinque anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della norma armonizzata elaborata dal CEN-Comitato europeo di normazione di cui al paragrafo 6, e non prima di cinque anni dopo l'applicazione* del paragrafo 2, lettera a), *gli imballaggi riciclabili sono conformi* anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite *in detta norma armonizzata*. Se un imballaggio è conforme a *dette norme*, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato, *nonché* norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica, della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano

Emendamento

La Commissione chiede al CEN-Comitato europeo di normazione di elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, norme armonizzate per stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato. *A decorrere dalla data di pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli imballaggi che sono conformi a dette norme si presumono conformi al requisito di cui al paragrafo 1.*

tutti i componenti dell'imballaggio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica, della percentuale di contenuto riciclato. I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere, **in stretta cooperazione con i soggetti interessati**, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

A decorrere dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi non sono considerati riciclabili

Emendamento

Cinque anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

se corrispondono alla classe di prestazione
E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti *nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4* per la categoria di imballaggio cui appartengono.

della norma armonizzata elaborata dal CEN-Comitato europeo di normazione che stabilisce i criteri di progettazione per il riciclaggio a norma del paragrafo 4, e non prima del 1° gennaio 2030, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti *in dette norme* per la categoria di imballaggio cui appartengono.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II *la Commissione stabilisce* la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

Emendamento

6. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire*, per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II, la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ove dimostrato vantaggioso dal punto di vista ambientale e tecnicamente fattibile, gli Stati membri, soprattutto mediante la progettazione di sistemi stabiliti conformemente agli articoli 40 e 44, danno priorità al riciclaggio degli imballaggi in circuiti chiusi dei materiali, consentendo ai produttori tenuti a rispettare obiettivi di contenuto riciclato di

beneficiare di un accesso preferenziale ai materiali ottenuti dagli imballaggi riciclati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione

A decorrere dal 1° gennaio 2030 e in deroga ai **paragrafi 2 e 3** gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2030 e in deroga ai **requisiti del presente articolo** gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione

Quando è fatto ricorso a tale deroga, gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto **34**), del presente regolamento.

Emendamento

Quando è fatto ricorso a tale deroga, gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto **37**), del presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione

Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo

Emendamento

Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo

8.

8.

Gli Stati membri mirano costantemente a migliorare le infrastrutture di raccolta e cernita per gli imballaggi innovativi con benefici ambientali attesi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 10 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) qualsiasi imballaggio per il trasporto riutilizzabile immesso sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere **agli** obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente **agli atti delegati** di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6.

11. I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere **gli** obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente **alle norme CEN** di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6 **I contributi finanziari sono destinati al finanziamento dei costi netti delle infrastrutture per la raccolta e la cernita del tipo di imballaggio per cui sono versati, in base alla tipologia di cui all'allegato II, tabella 1.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 *la parte* di plastica *di un imballaggio contiene* la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, *per unità di imballaggio*:

Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 *gli imballaggi* di plastica *contengono* la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. *Gli obiettivi sono calcolati come media degli imballaggi di plastica immessi da un produttore sul mercato dell'Unione.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

Emendamento

(a) 30 % per gli imballaggi *di plastica* sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

Emendamento

(b) 10 % per gli imballaggi *di plastica* sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) 35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

Emendamento

(d) 35 % per gli imballaggi **di plastica** diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. A decorrere dal 1° gennaio **2030 la parte** di plastica **di un imballaggio contiene** la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, **per unità di imballaggio:**

Emendamento

2. A decorrere dal 1° gennaio **2040 gli imballaggi** di plastica **contengono** la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. **Gli obiettivi sono calcolati come media degli imballaggi di plastica immessi da un produttore sul mercato dell'Unione.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che siano predisposte infrastrutture complessive di raccolta e cernita per garantire la disponibilità di contenuto riciclato.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Entro il 31 dicembre **2026** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, *per unità di imballaggio* di plastica, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

7. Entro il 31 dicembre **2025** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, *come media degli imballaggi* di plastica *immessi da un produttore sul mercato dell'Unione*, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. A decorrere dal 1° gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7.

Emendamento

8. A decorrere dal 1° gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi *di plastica* a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il **1° gennaio 2028** la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.

Emendamento

Entro il **31 dicembre 2025** la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.

Entro il 31 dicembre 2025 la

Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 9 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica e, se del caso,

Emendamento

(a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), **e al paragrafo 2, lettere a), b) e c)** per specifici imballaggi di plastica e, se del caso,

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. Entro il 1° gennaio 2025 la Commissione valuta la possibilità di introdurre obiettivi per le materie prime riciclate a base biologica degli imballaggi di plastica, considerando il loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g), le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

Emendamento

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g), le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, ***in linea con la norma EN 13432 "Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi"***.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi ***di cui al paragrafo 1*** entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano ***messe*** a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che ***sono state interamente fabbricate a partire da polimeri di plastica biodegradabili*** compostabili industrialmente in condizioni controllate.

Emendamento

2. Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi ***compostabili*** entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero ***e qualsiasi altro imballaggio conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III*** siano ***messi*** a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che ***tali borse e gli altri imballaggi sono*** compostabili industrialmente in condizioni controllate.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, **compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.**

Emendamento

3. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi **compostabili** diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 **ed etichettati come compostabili possono essere immessi sul mercato se soddisfano i criteri elencati nell'allegato III.**

Emendamento 38

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2025 la Commissione chiede alle organizzazioni di normazione europee di aggiornare la norma armonizzata sulle prescrizioni per gli imballaggi

recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - sistemi di prova e criteri di valutazione. Tale norma tiene conto, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici e della legislazione pertinente, dei tempi di compostaggio adeguati, della qualità della produzione e dei livelli ammissibili di contaminazione visiva.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta la possibilità di aggiungere altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati dai paragrafi 1 e 2 qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui

Gli imballaggi immessi sul mercato a decorrere da 30 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 6 sono contraddistinti da un'etichetta armonizzata contenente informazioni sulla

materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

destinazione di ciascuno dei suoi componenti separati, al fine di facilitare informazioni uniformi e intellegibili e la cernita da parte dei consumatori. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto *e gli imballaggi che rientrano in un sistema di deposito cauzionale o restituzione.* Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti, ***oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma***, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

Emendamento

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio reca*** un'etichetta sulla ***sua*** riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli

Emendamento

2. ***Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato a decorrere da 36 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 recano*** un'etichetta sulla ***loro*** riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli

imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e **indelebile**. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

Emendamento

Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e **duraturo in modo che non possa essere facilmente cancellato**. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

Qualora ciò non sia possibile o non giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni da parte dei gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le etichette di cui ai paragrafi 1 e 3 sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora la normativa dell'Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato

Emendamento

Qualora la normativa dell'Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato

siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste sia per il prodotto imballato che per l'imballaggio.

siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste sia per il prodotto imballato che per l'imballaggio. ***Tale supporto dati può includere ulteriori informazioni, quali la composizione materiale e la presenza di sostanze che destano preoccupazione, ma non informazioni a fini di vendita o commercializzazione.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Emendamento

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare ***i materiali di cui sono composti gli*** imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante

Emendamento

6. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare ***ogni singolo componente degli*** imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di

tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

Emendamento

7. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata. ***A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta orientamenti in merito ad aspetti che potrebbero fuorviare o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli imballaggi ***inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore*** o coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, possono essere identificati mediante un simbolo

Emendamento

8. Gli imballaggi coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, possono essere identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si

corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Forum sugli imballaggi

La Commissione garantisce che, nello svolgimento delle proprie attività, si adoperi per una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate del settore degli imballaggi, compresi rappresentanti dell'industria del trattamento dei rifiuti, produttori e fornitori, distributori, dettaglianti e importatori di imballaggi, PMI, associazioni ambientaliste e organizzazioni dei consumatori. Questi soggetti contribuiscono, in particolare, alla preparazione degli atti delegati e di esecuzione previsti dal presente regolamento, al fine di elaborare e definire in maggiore dettaglio le prescrizioni di sostenibilità e garantire una forte attenzione alle soluzioni innovative volte a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, nonché alla valutazione dell'efficacia dei meccanismi istituiti per la sorveglianza del mercato. A tal fine la Commissione istituisce un gruppo di esperti, denominato "Forum per gli imballaggi", che riunirà tutti i soggetti indicati.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 %.

Emendamento

1. Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 % ***come media di tutti gli imballaggi di questo tipo immessi sul mercato dall'operatore economico per ogni anno civile.***

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Lo spazio occupato da materiali di riempimento quali ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

Emendamento

Lo spazio occupato da materiali di riempimento quali ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

Gli spazi vuoti sono esenti se sono dovuti alla forma di un prodotto, qualora la loro riduzione al minimo dovesse comportare un aumento della quantità del materiale di imballaggio.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030.

soppresso

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

soppresso

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle*** restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.

Emendamento

4. ***Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione rivede le*** restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato. ***A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.***

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili, ***non di cartone***, nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per creare spazi dedicati per stazioni di ricarica per prodotti alimentari e non alimentari, fatti salvi i requisiti in materia di salute, igiene e sicurezza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché:

soppresso

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 20 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 l'80 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che:*

soppresso

(a) a decorrere dal 1° gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 40 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Emendamento 61

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Gli operatori economici si adoperano per offrire agli utilizzatori finali la possibilità di utilizzare i propri contenitori per l'asporto di bevande o alimenti, fatte salve le prescrizioni in materia di salute, igiene e sicurezza.*

Emendamento 62

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 15 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

soppresso

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il

soppresso

90 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 50 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo. **soppresso**

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 30 % di detti imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo. **soppresso**

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio provvedono affinché:

10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio **o di distribuzione** provvedono affinché:

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera b

Testo della Commissione

(b) a decorrere dal 1° gennaio 2040, il 25 % di detti imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 12 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico sono riutilizzabili se sono utilizzati per il trasporto di prodotti:

Emendamento

Entro il 1° gennaio 2030 il 95 % degli imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico è riutilizzabile se è utilizzato per il trasporto di prodotti:

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

Emendamento

Entro il 1° gennaio 2030 gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente almeno il 95 % degli imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 10 se, nel corso di un anno civile:

Emendamento

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 1 a 10 se, nel corso di un anno civile:

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 15

Testo della Commissione

15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui **ai paragrafi da 2 a 6 se, nel corso di un anno civile**, hanno una superficie di vendita non superiore a **100** m², comprese le zone di stoccaggio e spedizione.

Emendamento

15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui **al presente articolo** se:

a) hanno una superficie di vendita non superiore a **200** m², comprese le zone di stoccaggio e spedizione;

b) il riutilizzo non è l'opzione che produce il miglior risultato ambientale complessivo sulla base di una valutazione del ciclo di vita, in linea con la gerarchia dei rifiuti definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e fatti salvi i requisiti in materia di salute, igiene e sicurezza.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis. Gli operatori economici sono

esentati dall'obbligo di cui al presente articolo se il tasso di raccolta differenziata previsto dall'articolo 43, paragrafi 3, 4 e 4 ter, del rispettivo materiale di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è superiore all'85 % in peso di questi imballaggi da loro immessi sul mercato nel territorio dello Stato membro in cui operano negli anni civili 2026 e 2027.

Se da tale comunicazione risulta che il tasso di raccolta differenziata del rispettivo materiale di imballaggio è inferiore all'85 %, lo Stato membro presenta un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisce il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dell'85 % in peso del rispettivo materiale di imballaggio entro due anni.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera a

Testo della Commissione

(a) obiettivi per prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 6 e formati di imballaggio diversi da quelli di cui ai paragrafi da 7 a 10, sulla base delle esperienze positive acquisite con le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 2,

Emendamento

soppresso

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare o tutela dell'ambiente che impediscano il conseguimento degli obiettivi.

soppresso

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 16 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) prescrizioni per la preparazione di una valutazione del ciclo di vita, per giustificare un'esenzione ai sensi del paragrafo 15, lettera b.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 17

Testo della Commissione

Emendamento

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione *riesamina la situazione del* riutilizzo degli imballaggi e, su tale base, valuta *l'opportunità di istituire* misure, rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo *e fissando nuovi obiettivi per il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi* e, se *necessario, presenta* una proposta legislativa.

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione *valuta l'impatto degli obiettivi di* riutilizzo degli imballaggi e, su tale base, valuta *la necessità di nuove* misure, rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo. *A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta* legislativa.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

Emendamento

1. **Entro il 1° gennaio 2029**, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi **e infrastrutture** per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali **per ciascun formato di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II immesso sul mercato in un determinato anno**, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sono aperti all'accesso ai dati relativi alla comunicazione di peso e costo di gestione dei flussi di rifiuti di imballaggio, aggiornati e forniti mediante:

(i) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato;

(ii) relazioni pubbliche nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato.

La lettera c bis) dovrebbe lasciare impregiudicate le informazioni commercialmente sensibili o le leggi sulla protezione dei dati.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *Entro il 1° gennaio 2029 il distributore finale che mette a disposizione sul mercato alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering provvede affinché siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio, al fine di aiutare il consumatore a differenziare i rifiuti di imballaggio.*

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché, negli spazi pubblici, siano istituiti sistemi di raccolta differenziata per le diverse frazioni dei materiali dei rifiuti di imballaggio.*

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per:*

1. *I sistemi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, possono avere la forma di sistemi di deposito cauzionale e restituzione destinati a:*

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di **tre** litri;

Emendamento

(a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di **0,1** litri; **nonché**

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di **tre** litri.

Emendamento

(b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di **0,1** litri.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) bottiglie di vetro monouso per bevande;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) cartoni per bevande; nonché

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater) imballaggi riutilizzabili, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile;

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli imballaggi per:

soppresso

(a) vino, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose;

(b) latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 alle seguenti condizioni:

soppresso

(a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è superiore al 90 % in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce

che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata, basata su dati nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;

(b) al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la Commissione può richiedere a uno Stato membro di rivederlo se ritiene che non rispetti le prescrizioni di cui al paragrafo 3, lettera c). Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se in uno Stato membro il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui al paragrafo 1 diminuisce e rimane inferiore al 90 % in peso di un

soppresso

determinato formato di imballaggio immesso sul mercato per tre anni civili consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile. Il sistema di deposito cauzionale e restituzione è istituito entro il 1° gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Emendamento

soppresso

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Entro il 1° gennaio 2028 gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione, compresi quelli istituiti a norma del

Emendamento

*9. Entro il 1° gennaio 2028 gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi **esistenti e futuri** di deposito cauzionale e restituzione **soddisfino i criteri minimi***

paragrafo 5, soddisfino i criteri minimi elencati nell'allegato X.

elencati nell'allegato X e garantiscano un accesso equo e paritario agli utilizzatori finali vulnerabili, in particolare alle persone con disabilità.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato V

Testo della Commissione

RESTRIZIONI ALL'USO DI DETERMINATI FORMATI DI IMBALLAGGIO

| | Formato di imballaggio | Restrizione all'uso | Esempio illustrativo |
|----|--|--|---|
| 1. | Imballaggi multipli di plastica monouso | Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione. | Film estensibili, film di plastica termoretraibili |
| 2. | <i>Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi</i> | <i>Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.</i> | <i>Reti, sacchetti, vassoi, contenitori</i> |
| 3. | <i>Plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso</i> | <i>Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli</i> | <i>Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole</i> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <i>utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande.</i> | |
| 4. | <i>Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering</i> | <i>Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione di quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni.</i> | <i>Bustine, vaschette, vassoi, scatole</i> |
| 5. | Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi | Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di 50 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi. | Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette |

Emendamento

| | Formato di imballaggio | Restrizione all'uso | Esempio illustrativo |
|----|--|--|---|
| 1. | Imballaggi multipli di plastica monouso | Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione. | Film estensibili, film di plastica termoretraibili |
| 2. | <i>soppresso</i> | <i>soppresso</i> | <i>soppresso</i> |
| 3. | <i>soppresso</i> | <i>soppresso</i> | <i>soppresso</i> |
| 4. | <i>soppresso</i> | <i>soppresso</i> | <i>soppresso</i> |
| 5. | Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi | Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di 50 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi. | Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | piccoli sacchetti per saponette |
|--|--|--|---------------------------------------|

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

| Entità e/o persona |
|--|
| 360° Foodservice |
| A.I.S.E - Associazione europea che rappresenta il settore dei prodotti detergenti, per la pulizia e la manutenzione della casa |
| AB InBev |
| ACE - Alleanza per i cartoni per bevande e l'ambiente |
| AIM - Associazione europea dei marchi |
| ALDI Nord |
| Alleanza delle Cooperative Italiane |
| ALPLA - Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG |
| Amazon |
| APEAL - Associazione dei produttori europei di acciaio per imballaggio |
| APPLiA - Home Appliance Europe |
| Ball Beverage Packaging Europe |
| BDE - Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (Associazione federale per la gestione dello smaltimento e delle acque e per l'economia circolare in Germania - ass. registrata) |
| Beam Suntory |
| BGVZ - Bund Getränkeverpackungen der Zukunft (Alleanza dei produttori di imballaggi per bevande del futuro) |
| Braskem |
| Brown-Forman |
| Carbios |
| CEEV - Comité Européen des Entreprises Vins (Comitato europeo delle imprese vinicole) |
| CEFLEX - L'economia circolare degli imballaggi flessibili |
| Cerame-Unie |
| CITEO - Organizzazione francese incaricata del riciclaggio degli imballaggi domestici e della carta grafica |
| Coldiretti |
| CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi |
| Confagricoltura |
| Confartigianato |

| |
|--|
| Confcommercio |
| CONFIDA - Confederazione Italiana Distribuzione Automatica |
| Confindustria |
| Confindustria Lecco e Sondrio |
| Danone |
| DIGITALEUROPE |
| DOW Inc. |
| EAFA - Associazione europea dei produttori di fogli di alluminio |
| Eastman Chemical Company |
| ECCIA - Alleanza europea delle industrie culturali e creative |
| ECF - Federazione europea del caffè |
| Ecommerce Europe |
| EDA - Associazione europea dell'industria del latte |
| EDANA - Settore dei non tessuti e industrie correlate |
| EEB - European Environment Bureau |
| EGMF - Federazione europea dell'industria dei macchinari per il giardinaggio |
| EGUALIA - Industrie farmaci accessibili |
| EPPA - Alleanza europea per gli imballaggi di carta |
| EUBP - European Bioplastics |
| EuPC - Trasformatori della plastica europei |
| EURIC - Confederazione europea delle industrie del riciclaggio |
| Europen - Organizzazione europea per gli imballaggi e l'ambiente |
| Farindustria |
| FEAD - Associazione europea per la gestione dei rifiuti |
| Federalimentare - Federazione Italiana dell'Industria Alimentare |
| Federazione Carta e Grafica |
| Federdistribuzione |
| Federvini - Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini |
| FEFCO - Federazione europea dei produttori di cartoni ondulati |
| FEICA - Associazione dell'industria europea degli adesivi e dei sigillanti |
| FEVE - Federazione europea per i contenitori di vetro |
| Flexible Packaging Initiative (Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Pepsico, Unilever) |
| Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile |
| Foodanddrink Europe |
| FPE - Flexible Packaging Europe |
| GIFLEX - Gruppo Imballaggio Flessibile |
| Guala Closures S.p.A. |
| HOTREC - Associazione di alberghi, ristoranti, pub, caffè e stabilimenti simili in Europa |

| |
|--|
| Huhtamaki - Forniture e materiali per imballaggi alimentari |
| Innocent drinks |
| JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) PEET'S |
| Kemira |
| KST - Keep Sweden Tidy |
| LEGO Group |
| LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy |
| McDonald's |
| Medicines for Europe |
| MedTech Europe |
| Metal Packaging Europe |
| Metsä |
| Municipal Waste Europe |
| Natural Mineral Waters Europe |
| Neste |
| Nestlé Italiana S.p.A. |
| Novamont |
| PaperFoam |
| PCEP - Piattaforma per l'economia circolare della poliolefina |
| PepsiCo |
| Plastics Europe |
| Plastics Recyclers Europe |
| Polymateria Limited |
| PortionPack Group |
| Procter & Gamble |
| Profood |
| RCTP - Tavola rotonda per i contenitori, vassoi e pallet riutilizzabili |
| Reloop |
| Rethink Plastic Alliance - Alleanza delle principali ONG europee |
| RPE - Reusable Packaging Europe |
| Schwarz Group |
| SEFA - Associazione europea dei produttori di fusti di acciaio |
| SFIF - Federazione svedese delle industrie forestali |
| Stora Enso |
| Sulapac Ltd |
| Syctom - Servizio pubblico incaricato della gestione dei rifiuti domestici |
| Tetra Pack & Alliance for Beverage Cartons and the Environment |
| Minderoo Foundation |

| |
|---|
| THIE - Tea & Herbal Infusions Europe |
| TIE - Toy Industries of Europe |
| TOMRA |
| UNESDA - Soft Drink Europe |
| UNILEVER |
| Unione Italiana Food |
| Unionplast - Federazione Gomma Plastica |
| UPM - The Biofore Company |
| Utilitalia - Federazione Utilities |
| VDMA - Associazione dei produttori di macchinari e attrezzature |
| Versalis S.p.A. |

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|--|---|
| Titolo | Imballaggi e rifiuti di imballaggio, modifica del regolamento (UE) 2019/1020 e della direttiva (UE) 2019/904 e abrogazione della direttiva 94/62/CE |
| Riferimenti | COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ENVI 13.3.2023 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | ITRE 13.3.2023 |
| Commissioni associate - annuncio in aula | 15.6.2023 |
| Relatore(trice) per parere Nomina | Patrizia Toia 25.1.2023 |
| Esame in commissione | 23.5.2023 |
| Approvazione | 19.7.2023 |
| Esito della votazione finale | + : 58 - : 11 0 : 3 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Seán Kelly, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Thierry Mariani, Marisa Matias, Marina Mesure, Dan Nica, Niklas Nienass, Ville Niinistö, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraiki, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Damian Boeselager, Franc Bogovič, Francesca Donato, Matthias Ecke, Ladislav Ilčić, Elena Lizzi, Dace Melbārde, Jutta Paulus, Massimiliano Salini, Jordi Solé, Susana Solís Pérez, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Emma Wiesner |
| Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale | Rosanna Conte, Arnaud Danjean, César Luena, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Antonio Maria Rinaldi, Daniela Rondinelli, Nacho Sánchez Amor, Edina Tóth |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 58 | + |
|-------|--|
| ECR | Ladislav Ilčić, Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen, Nicola Procaccini, Elzbieta Rafalska, Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski |
| ID | Paolo Borchia, Rosanna Conte, Marie Dauchy, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Antonio Maria Rinaldi |
| PPE | François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Arnaud Danjean, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Dace Melbārde, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skytvedal, Maria Spyrali, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Pernille Weiss |
| Renew | Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Emma Wiesner |
| S&D | Beatrice Covassi, Matthias Ecke, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, César Luena, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Daniela Rondinelli, Nacho Sánchez Amor, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho |

| 11 | - |
|-----------|--|
| The Left | Marisa Matias, Marina Mesure |
| Verts/ALE | Michael Bloss, Damian Boeselager, Ignazio Corrao, Henrike Hahn, Niklas Nienass, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Jordi Solé |

| 3 | 0 |
|-------|------------------------------|
| NI | Francesca Donato, Edina Tóth |
| Renew | Christophe Grudler |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti